

STATUTO
DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DI WROCLAW

Capitolo I

Norme generali

§1

1. Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław è un istituto universitario ecclesiastico con la personalità giuridica.
2. La base legale del funzionamento della Pontificia Facoltà Teologica costituisce la Dichiarazione della Congregazione *Pro Institutione Catholica* di 22 febbraio 1968 (Prot. 514/64/21). Conforme a questa dichiarazione l'attività della Facoltà è la continuazione dell'attività della Facoltà della Teologia Cattolica dell'Università di Wrocław.
3. Il Decreto della Congregazione *Pro Institutione Catholica* di 2 giugno 1974 ha conferito alla Facoltà il titolo "Pontificia" e con questo la denominazione completa della Facoltà dice "Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław" (*Pontificia Facultas Theologica Wratislawiensis*), in seguito chiamata "Facoltà".

§ 2

1. L'attività scientifica, didattica, educativa ed organizzativa della Facoltà si basa sul Codice del Diritto Canonico, sulla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* di 15 aprile 1979 oltre che agli altri documenti della Santa Sede i quali descrivono il funzionamento degli ecclesiastici istituti universitari.
2. La base legale del funzionamento della Facoltà costituisce il Concordato firmato il 28 luglio 1993 tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia (pubblicato da Presidente della Repubblica di Polonia in *Dziennik Ustaw* n° 51, voce 318 di 23 febbraio 1998).
3. Con l'accordo di 1 luglio 1999 stipulato tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca (*Dziennik Ustaw* n° 63, voce 727) che definisce i diritti degli studenti, l'attività della Facoltà entra in campo della Legge di 27 luglio 2005 *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Legge di Università) (*Dziennik Ustaw* n° 164, voce 1365 con le seguenti modifiche).
4. Secondo le decisioni del Regolamento n° 3 del Ministro della Pubblica Istruzione di 31 gennaio 1996 concernente l'abilitazione al conferimento dei titoli scientifici (*Monitor Polski* n° 22, voce 174) la Facoltà è abilitata al conferimento dei titoli scientifici del dottore e dottore abilitato.
5. La Facoltà è il membro della Conferenza dei Rettori degli Istituti Accademici Polacchi (*Delibera* n° 47/II della Conferenza di 6 giugno 2001).

§ 3

La Facoltà usa il sigillo rotondo con la dicitura al bordo: *Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu* (Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław) o con la dicitura in latino -

Pontificia Facultas Theologica Wratysławiensis. In centro stanno le chiavi di san Pietro e la tiara papale.

§ 4

1. La festa della Facoltà cade nel giorno della commemorazione liturgica di san Tommaso d'Acquino (28 gennaio).
2. In quel giorno la Facoltà organizza i convegni, distribuisce i premi e le decorazioni ai dipendenti, studenti e dottorandi che si distinguono per diversi motivi e alle altre persone benemeriti per la Facoltà.
3. La festa si svolge in modo stabilito dal Rettore.

§ 5

1. La dignità onorifica della Facoltà è il dottorato *honoris causa* della Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław.
2. Il titolo del dottorato *honoris causa* conferisce il Consiglio della Facoltà con la concessione del Gran Cancelliere e il *nihil obstat* della Santa Sede.

§ 6

1. La Facoltà onora i propri dipendenti benemeriti in modo particolare e altre persone, le quali hanno contribuito allo sviluppo della Facoltà, ne conquistano il buon nome e appoggiano la sua attività in diversi modi – conferendo la “Medaglia della Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław”.
2. La Medaglia della Facoltà conferisce il Consiglio della Facoltà, dietro la proposta del Rettore e sentito il Gran Cancelliere.
3. Il modello e la descrizione della Medaglia definisce il Consiglio della Facoltà.

§ 7

La Facoltà ha un proprio vessillo. I portabandiera, composta dai studenti, si presenta durante le feste della Facoltà e in particolare durante l'immatricolazione e il conferimento del dottorato *honoris causa*, accompagnando il Consiglio della Facoltà. Il modello del vessillo è l'allegato n° 1 allo Statuto.

§ 8

1. La Facoltà può fondare la fondazione o l'associazione le quali operano per la Facoltà.
2. Per la creazione della fondazione è richiesto il consenso di Gran Cancelliere.

§ 9

1. Ogniqualvolta lo Statuto parla di:

- 1) professore – si intuisce un insegnante universitario con il titolo accademico del professore o un insegnante universitario assunto come professore,
 - 2) unità della Facoltà – si intuisce il seminario maggiore, legato con la Facoltà con l'accordo dell'affiliazione,
 - 3) Biblioteca – si intuisce la Biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica e del Seminario Maggiore dell'Archidiocesi di Wrocław.
2. La delibera presa dall'organo collegiale con la maggioranza ordinaria significa che il numero dei voti favorevoli è maggiore dal numero dei voti contrari, senza riguardo al numero delle persone che si sono astenute dal voto.
 3. La delibera presa dall'organo collegiale con la maggioranza assoluta significa che più di metà di tutti i voti validi è favorevole.

Capitolo II

Obiettivo e missione della Facoltà

§ 10

1. La Facoltà realizza le finalità indicate nell'art. 3 § 1-3 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* le quali comprendono: un approfondimento della conoscenza della Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato per enucleare sistematicamente le verità della fede mediante la ricerca scientifica; una formazione integrale degli studenti, dottoranti ed ascoltatori secondo la dottrina cattolica; un aiuto all'opera dell'evangelizzazione in stretta comunione con la Gerarchia.
2. La Facoltà in particolare compie:
 - 1) ricerca teologica che ha per scopo una profonda conoscenza della Rivelazione Divina e dell'eredità della sapienza cristiana, espressa in linguaggio comprensibile per l'uomo odierno, la quale rende possibile il dialogo con le chiese e le comunità cristiane e non-cristiane, e con i non-credenti,
 - 2) ricerca sugli orientamenti moderni filosofici e pedagogici,
 - 3) ricerca storica relativa alle vicende storiche della Chiesa in Polonia con particolare attenzione alla storia della Chiesa nella regione della Slesia,
 - 4) ricerca in campo della teologia pastorale e il modo della registrazione dell'esperienza pastorale.
3. La Facoltà svolge l'attività ausiliaria per la pastorale generale e speciale.
4. La Facoltà può anche gestire i corsi *post laurea* e i corsi di perfezionamento.

§ 11

1. La Facoltà collabora con altri centri degli studi in campo delle ricerche interdisciplinari in contesto del dialogo con il mondo odierno.

2. La collaborazione con altri centri degli studi – in Polonia e all'estero – potrebbe concernere dello scambio dei professori e organizzazione delle iniziative comuni di carattere scientifico e pastorale.
3. La Facoltà può svolgere attività per il bene pubblico nei seguenti ambiti:
 - 1) sostenere e divulgare la tradizione nazionale, tutelare lo spirito polacco e lo sviluppo della coscienza nazionale, cittadina e culturale;
 - 2) sostenere la famiglia e il sistema della tutela familiare sostitutiva;
 - 3) promuovere attività per le persone diversamente abili;
 - 4) promuovere occupazione e ottimizzazione professionale delle persone disoccupate e quelle a rischio di perdere il lavoro;
 - 5) tutelare e promuovere la salute;
 - 6) sostenere lo sviluppo economico, compreso lo sviluppo dell'iniziativa lavorativa;
 - 7) sostenere l'attività di sostentamento e aiuto per le comunità e le società locali;
 - 8) sviluppare scienza, educazione universitaria ed istruzione pubblica;
 - 9) sviluppare cultura, arte, tutela dei beni culturali e dell'eredità nazionale;
 - 10) sviluppare turismo ed escursionismo nel proprio paese;
 - 11) divulgare e tutelare la libertà ed i diritti umani nonché le libertà politiche e le attività a sostegno dello sviluppo della democrazia;
 - 12) promuovere e organizzare il volontariato;
 - 13) sostenere i cittadini polacchi residenti all'estero e gli immigrati polacchi;
 - 14) sostenere le attività a favore delle persone in età pensionistica.

Capitolo III

Autorità della Facoltà

§ 12

1. La carica di Gran Cancelliere della Facoltà è attribuita all'Arcivescovo Metropolita di Wrocław.
2. Gran Cancelliere della Facoltà cura lo sviluppo, il funzionamento corretto della Facoltà, vigila alla correttezza dell'insegnamento cattolico, ha cura del legame della Facoltà con la Chiesa Cattolica e vigila ai buoni costumi e alla disciplina di tutta comunità accademica.
3. In particolare i diritti e i doveri di Gran Cancelliere, oltre questi indicati dalle leggi che sono la base del funzionamento della Facoltà e definiti in questo Statuto, comprendono:
 - 1) rappresentazione della Santa Sede e della Conferenza dell'Episcopato Polacco davanti alla Facoltà e della Facoltà davanti alla Santa Sede, alla Conferenza dell'Episcopato Polacco e alle autorità dello Stato,
 - 2) presenta alla Santa Sede il testo dello Statuto della Facoltà per la debita approvazione,
 - 3) richiede alla Santa Sede la conferma per l'elezione del Rettore e riceve la professione di fede del Rettore,

- 4) presentazione della mozione alla Santa Sede per il *nihil obstat* per i Professori straordinari prima della loro assunzione stabile,
 - 5) informazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed invia ad essa, ogni cinque anni (*Relatio quinquennalis*), una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà,
 - 6) concessione della missione canonica o autorizzazione a insegnamento per gli insegnanti universitari,
 - 7) approvazione dell'affiliazione, aggregazioni, incorporazioni, collegamenti e degli accordi stipulati dalla Facoltà con i seminari e altri ecclesiastici istituti scientifici e didattici, in Polonia e all'estero,
 - 8) richiesta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica dell'approvazione per i menzionati nel punto 7) modi di collaborazione,
 - 9) espressione del consenso per conferimento del dottorato honoris causa e presentazione della mozione per il *nihil obstat* alla Santa Sede,
 - 10) assicurazione dei mezzi finanziari per il funzionamento della Facoltà.
4. Guardando lo sviluppo della Facoltà, il Gran Cancelliere – con la mozione del Rettore, espresso lo giudizio del moderatore della tesi e chiesto il parere dei sacerdoti ed educatori – può inviare per gli studi specialistici, in Polonia e all'estero, i laureati con le capacità particolari.

§ 13

1. Il Consiglio della Facoltà è il supremo organo collegiale della Facoltà. Gli sono attribuiti i diritti previsti per il senato e il consiglio della facoltà in Legge di 27 luglio 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) con le seguenti modifiche, in campo che si potrebbe applicare alla Facoltà, come questi stabiliti in presente Statuto.
2. Al Consiglio della Facoltà sono attribuite le questioni del funzionamento fondamentale della Facoltà. In particolare il Consiglio della Facoltà indica il programma scientifico e ne ha cura, opera per lo sviluppo delle qualifiche professionali e scientifiche dei dipendenti della Facoltà.
3. Al Consiglio della Facoltà è attribuita la cura della corretta attuazione del programma *ratio studiorum*.
4. I diritti del Consiglio della Facoltà racchiudono anche la nomina degli impiegati alle cariche definite in Statuto, anche alla carica del professore straordinario.
5. Il Consiglio della Facoltà riceve le mozioni per il conferimento del titolo scientifico del professore e inizia la pratica del conferimento del titolo.
6. Al Consiglio di Facoltà è attribuito il potere di determinare il modello base del contratto sulla normativa dei pagamenti per i corsi o per altri servizi universitari nonché il Regolamento dei pagamenti per i servizi universitari.
7. Il Consiglio di Facoltà, su richiesta del Rettore, delibera la strategia volta a sviluppare la Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław.

§ 14

1. Membri del Consiglio della Facoltà:
 - 1) Rettore (secondo *Sapientia Christiana: Preside*),
 - 2) Prorettori,
 - 3) Segretario Generale,
 - 4) Direttore della Biblioteca,
 - 5) Direttore Amministrativo,
 - 6) professori e dottori abilitati assunti a tempo pieno (in primo ruolo o in secondo ruolo),
 - 7) quattro rappresentanti degli altri insegnanti universitari,
 - 8) rettori dei seminari affiliati alla Facoltà,
 - 9) i rappresentanti di ogni centro didattico legato con la Facoltà tramite un contratto di collaborazione didattica,
 - 10) i tre rappresentanti degli studenti: il decano degli alunni di MWSD [Seminario Maggiore dell'Archidiocesi di Wrocław], il preside del Consiglio degli Studenti di PWT [della Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław], un decano degli alunni di un seminario superiore affiliato, secondo l'ordine cambiato successivamente in ogni anno accademico: di WSD [Seminario Maggiore] della Diocesi di Legnica, di WSD della Diocesi di Świdnica, di WSD dei Padri Francescani di Wrocław, di WSD dei Sacerdoti Salvatoriani a Bagno;
 - 11) i due rappresentanti dei dottorandi: preside e vicepreside del Consiglio dei Dottorandi.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli altri docenti accademici sono organizzate dalla Commissione Elettorale della Facoltà nell'ultimo anno per la durata del mandato del Rettore, ma non più tardi di tre mesi prima delle elezioni programmate del nuovo Rettore secondo il Regolamento stabilito dal Consiglio della Facoltà.

§ 15

1. Le sedute del Consiglio convoca il Rettore almeno cinque volte all'anno accademico o di più, se è necessario.
2. Le sedute presiede il Rettore o uno dei prorettori indicato dal Rettore.
3. Alle sedute possono partecipare anche, con il voto consultivo, i professori emeriti e dottori abilitati, i quali non sono impiegati alla Facoltà ma fanno i corsi didattici o le ricerche come docenti ospiti.
4. Rettore può invitare anche altre persone alle sedute del Consiglio della Facoltà quando lo ritiene opportuno per l'ordine progettato per la seduta.
5. Eccetto le clausole indicate all'art. 6, in casi personali e altri di grande rilievo o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, le delibere si prende con la maggioranza assoluta dei voti in presenza di almeno metà di membri del Consiglio che hanno il diritto di voto. In altri casi le delibere si prende con la maggioranza ordinaria.

6. Le delibere riguardanti:
 - 1) elezione del Rettore e dei prorettori,
 - 2) conferimento del dottorato *honoris causa*,si approvano in scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta in presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio con il diritto di voto.
7. Le delibere riguardanti:
 - 1) del direttore dell'istituto e del titolare della cattedra,
 - 2) mozioni per il conferimento del titolo del professore,
 - 3) conferimento del titolo di dottore abilitato,si approvano in scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta in presenza di almeno metà dei membri del Consiglio con il diritto di voto.

§ 16

1. Rettore può sospendere la delibera del Consiglio della Facoltà se questa è contraria alla legge, allo Statuto della Facoltà o danneggia il bene della Facoltà. In questo caso Rettore convoca una seduta del Consiglio entro due settimane dalla sospensione della delibera per riesaminarla. In caso che il Consiglio non desiste dalla delibera, Rettore presenta il caso, al più presto possibile, al Gran Cancelliere che lo risolve.
2. Le cose:
 - 1) sottoposte allo scrutinio segreto,
 - 2) e altre, riconosciute dal Consiglio come riservate,richiedono dalle persone partecipanti alla seduta di mantenere la riservatezza.
3. Da ogni seduta del Consiglio, il Segretario del Consiglio della Facoltà redige il verbale, approvato alla seduta successiva. Il verbale approvato dal Consiglio, viene firmato dal Rettore e dal Segretario del Consiglio della Facoltà.

§ 17

1. Nella Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław sono istituite le commissioni fisse, le commissioni per gli incarichi speciali e la Commissione Elettorale della Facoltà.
2. Per ogni durata del mandato del Rettore, il Consiglio della Facoltà stabilisce le commissioni fisse affidando loro i compiti regolati dallo Statuto. La composizione della commissione e il suo preside vengono nominati dal Consiglio di Facoltà secondo la delibera sull'istituzione della commissione.
3. Sono le seguenti commissioni fisse:
 - 1) Commissione per gli Affari Economici (cfr. § 62);
 - 2) Commissione per la Valutazione del Lavoro degli Insegnanti Universitari (cfr. § 50);
 - 3) Commissione Disciplinare per gli Insegnanti Universitari (cfr. §§ 54-56);
 - 4) Commissione Disciplinare per gli Studenti (cfr. §§ 88-89);
 - 5) Commissione per la Biblioteca (cfr. §§ 31, 3; §§ 32-33).
4. Le commissioni per gli incarichi speciali sono nominate dal Rettore. Ad esse vengono affidati incarichi particolari legati con i bisogni attuali della Facoltà (per esempio le

commissioni per i concorsi – cfr. § 42; la Commissione del Reclutamento – cfr. § 82, 1).

5. La Commissione Elettorale della Facoltà viene convocata dal Consiglio di Facoltà. Le modalità della sua convocazione, della sua composizione e delle sue competenze sono determinate dal § 14, comma 2 e dai §§ 23-24 dello Statuto e dai regolamenti elettorali approvate dal Consiglio di Facoltà.

§ 18

Segretario del Consiglio della Facoltà è eletto dal Consiglio per il mandato di quattro anni, corrispondente al mandato del Rettore. Per la carica del Segretario può essere eletto esclusivamente un insegnante universitario, il quale fa parte del Consiglio. L'elezione del Segretario avviene contemporaneamente all'elezione del Rettore e dei prorettori. Le candidature per la carica del Segretario propone il Rettore.

§ 19

1. Rettore (secondo *Sapientia Christiana: Preside*) dirige la Facoltà, è il superiore di tutti gli impiegati, superiore e protettore degli studenti e dottorandi.
2. In particolare ai diritti e compiti del Rettore, oltre questi indicati nella legge che regola il funzionamento della Facoltà e definiti dal presente Statuto, rientrano:
 - 1) esecuzione delle decisioni delle alte autorità ecclesiastiche riguardanti la Facoltà,
 - 2) esecuzione delle delibere del Consiglio della Facoltà,
 - 3) iniziative e sostegno delle iniziative che hanno per scopo un perfezionamento delle qualifiche professionali degli insegnanti universitari impiegati alla Facoltà,
 - 4) sviluppo dei contatti didattici con altri centri degli studi in Polonia e all'estero,
 - 5) cura della corretta attuazione del programma degli studi alla Facoltà e dell'educazione degli studenti e dottorandi.

§ 20

1. Prorettori sono i sostituti del Rettore ed esercitano i loro compiti in campo stabilito dal Rettore.
2. Il numero dei prorettori non può superare tre.

§ 21

1. Rettore viene eletto dal Consiglio della Facoltà dai professori impiegati alla Facoltà a tempo pieno in primo ruolo, i quali hanno ricevuto il preavviso del Gran Cancelliere per presentarsi nelle elezioni.
2. La durata del mandato del Rettore è di quattro anni.
3. La stessa persona può essere eletta solamente per due mandati consecutivi.

4. L'elezione del Rettore viene riconosciuta valida quando è avvenuta con la maggioranza assoluta dei voti, in presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio.
5. Nelle circostanze particolari il Gran Cancelliere può conferire l'incarico del Rettore ad uno dei Prorettori o ad uno dei docenti abilitati impiegati nella Facoltà a tempo pieno per un periodo non superiore a sei mesi.

§ 22

1. I candidati per la carica del prorettore propone il rettore-eletto.
2. Per la carica del prorettore può essere eletto un insegnante accademico in possesso almeno del grado scientifico del dottore.
3. Per l'elezione dei prorettori si applicano i principi indicati in § 21 del presente Statuto all'eccezione dell'art. 2.

§ 23

1. Le elezioni realizza la Commissione Elettorale della Facoltà costituita dal Consiglio della Facoltà.
2. La Commissione opera secondo il regolamento conferito dal Consiglio della Facoltà, il quale stabilisce la composizione, lo scopo e i diritti della Commissione.
3. La Commissione Elettorale della Facoltà realizza tutta l'attività necessaria per la preparazione e realizzazione delle elezioni, rispettando la regola che il rettore e i prorettori devono essere eletti entro tre mesi dalla fine del mandato.

§ 24

1. La Commissione Elettorale della Facoltà informa immediatamente il Gran Cancelliere di avvenuta elezione del Rettore.
2. Con l'approvazione della Santa Sede il Gran Cancelliere nomina alla carica del Rettore, ricevendo dal candidato la professione della fede.
3. Il mandato del nuovo Rettore inizia il 1 settembre dell'anno dell'elezione e scade il 31 agosto, dopo 4 anni.

§ 25

1. In caso che Rettore o prorettori terminano la loro carica prima della fine del mandato si realizzano le nuove elezioni, salvo che alla fine del mandato mancano meno di sei mesi. In quel caso per il periodo rimasto alla fine del mandato il Consiglio della Facoltà indica uno dei prorettori perché operi per garantire il funzionamento corretto della Facoltà.
2. Le elezioni complementari ordina il Consiglio della Facoltà.
3. Rettore o prorettori eletti nelle elezioni complementari esercitano la loro carica fino alla fine del mandato nel corso del quale sono stati eletti.

§ 26

La divisione delle competenze tra il Consiglio della Facoltà e il Rettore definito dal presente Statuto è impegnativo per ambedue parti.

Capitolo IV

Struttura della Facoltà

§ 27

1. Unità organizzative scientifico-didattiche e scientifiche sono gli istituti. All'interno degli istituti funzionano le cattedre.
2. Le unità organizzative crea, trasforma e abroga il Consiglio della Facoltà con il consenso del Gran Cancelliere.
3. Per le cariche dei dirigenti delle unità organizzative (direttore dell'istituto e titolare della cattedra) nomina il Rettore con il consenso del Consiglio della Facoltà dai professori e dottori abilitati impiegati alla Facoltà.
4. Durata della carica del direttore dell'istituto corrisponde alla carica del Rettore.

§ 28

1. Il direttore dell'istituto ha per lo scopo garantire le condizioni per svolgere l'attività scientifica e didattica dell'istituto, educazione del personale scientifico e coordinamento del funzionamento delle singole cattedre. Deve anche eseguire le delibere del Consiglio della Facoltà riguardanti l'istituto e gli impiegati.
2. Il titolare della cattedra ha per lo scopo organizzare l'attività scientifica e didattica della cattedra oltre che altri compiti necessari per garantire il funzionamento corretto della didattica ed educazione del personale scientifico della Facoltà.

§ 29

1. Alla Facoltà viene nominato il Segretario Generale. Le sue competenze definisce il Rettore, guardando i compiti dei quali all'art. 3.
2. Segretario Generale viene nominato dal Gran Cancelliere su richiesta del Rettore.
3. Per definire le competenze del Segretario Generale il Rettore deve prendere in considerazione i seguenti compiti:
 - 1) organizzazione degli studi,
 - 2) organizzazione dell'anno accademico,

- 3) cura delle procedure formali per il conferimento dei titoli professionali, gradi e titoli scientifici,
- 4) preparazione fondamentale dei convegni, conferenze e congressi organizzati dalla Facoltà.

§ 30

La lista delle unità organizzative della Facoltà contiene l'allegato n° 2 allo Statuto.

§ 31

1. La Biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica è la parte integrale della Facoltà. L'ha per compito una raccolta del materiale e delle risorse informative collegate con l'attività scientifica e didattica della Facoltà.
2. La Biblioteca è una accessibile biblioteca scientifica secondo art. 21 comma 2 punto 2 della Legge di 27 giugno 1997 delle biblioteche (Dziennik Ustaw n° 86, voce 539 con le modifiche).
3. La struttura organizzativa, le regole dell'accesso alle raccolte e altri particolari del funzionamento della Biblioteca regolano i regolamenti conferiti dal Rettore con lo giudizio espresso dalla Commissione per la Biblioteca della quale al § 33 dello Statuto. I progetti dei regolamenti prepara il Direttore della Biblioteca.
4. Con lo funzionamento della Biblioteca la Facoltà elabora i seguenti dati personali degli utenti: nomi e cognome, data di nascita, numero PESEL, nome e numero del documento d'identità, indirizzo del domicilio e indirizzo del soggiorno attuale, indirizzo elettronico, numero del telefono, posto di lavoro, nome dell'università, facoltà, forma e indirizzo degli studi, numero del libretto universitario.

§ 32

1. La Biblioteca è diretta dal Direttore della Biblioteca, nominato dal Gran Cancelliere su richiesta del Rettore e sentita la Commissione per la Biblioteca.
2. Le competenze del Direttore racchiudono la cura dell'attività corrente della Biblioteca come al § 31 art. 1 dello Statuto, come anche una preparazione dei progetti dello sviluppo della Biblioteca e la collaborazione con le altre biblioteche, la presentazione dei resoconti annuali dell'attività della Biblioteca e la distribuzione del lavoro degli impiegati della Biblioteca.

§ 33

1. Nella Facoltà opera la Commissione per la Biblioteca che è costituita ogni volta secondo il § 17 dello Statuto. La Commissione è composta da non meno di cinque membri.
2. Le competenze particolari della Commissione determina il Consiglio della Facoltà rispettando le norme dell'art. 3.

3. Le competenze della Commissione racchiudono tra l'altro:
 - 1) valutazione del funzionamento della Biblioteca,
 - 2) presentazione dei propositi per lo sviluppo della Biblioteca e collaborazione con le altre biblioteche,
 - 3) valutazione dei progetti dei regolamenti dell'accesso alle risorse della Biblioteca,
 - 4) esecuzione degli altri compiti determinati dallo Statuto o indicati dal Consiglio della Facoltà.

§ 34

1. Gli impiegati della Biblioteca dovrebbero avere le competenze richieste dagli impiegati bibliotecari dei pubblici istituti universitari.
2. Gli impiegati della Biblioteca i quali entrano al gruppo degli insegnanti universitari (laureati bibliotecari) sono assunti dal Rettore, sentito il Consiglio della Facoltà.
3. Gli impiegati della Biblioteca i quali non entrano al gruppo degli insegnanti universitari sono assunti dal Rettore.

Capitolo V

Collaborazione della Facoltà con dei seminari maggiori

§ 35

1. La collaborazione della Facoltà con dei seminari maggiori è regolata dagli accordi di quali al § 7 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia di 1 luglio 1999 (Dziennik Ustaw n° 63, voce 727).
2. Gli accordi dell'affiliazione e collaborazione stipula il Rettore della Facoltà.
3. Gli accordi stipulati con dei seminari maggiori riguardano gli studi universitari e le norme del conseguimento dei titoli scientifici.

§ 36

La collaborazione della Facoltà con dei seminari con i quali La Facoltà ha stipulato gli accordi, si basa sulle seguenti regole:

- 1) seminari hanno la propria personalità giuridica e il proprio Statuto,
- 2) alunni dei seminari sono i studenti della Facoltà,
- 3) Rettore della Facoltà è responsabile dell'attuazione della formazione scolastica degli alunni, secondo *Ratio studiorum* in vigore in Polonia,
- 4) rettori dei seminari fanno parte del Consiglio della Facoltà,
- 5) al reclutamento per il primo anno degli studi alla Facoltà i candidati per il sacerdozio devono avere gli stessi requisiti come altri candidati, a meno che le

autorità ecclesiastiche stabilino i requisiti supplementari per i candidati al sacerdozio.

§ 37

La collaborazione della Facoltà con dei seminari racchiude:

- 1) Seminario Maggiore dell'Archidiocesi di Wrocław,
- 2) Seminario Maggiore dei Padri Francescani di Wrocław,
- 3) Seminario Maggiore dei Salvatoriani di Bagno,
- 4) Seminario Maggiore della Diocesi di Legnica,
- 5) Seminario Maggiore della Diocesi di Świdnica.

Capitolo VI

Insegnanti universitari

§ 38

1. Alla Facoltà si assume gli insegnanti universitari per le cariche di:
 - 1) professore ordinario,
 - 2) professore straordinario,
 - 3) ricercatore,
 - 4) assistente universitario,
 - 5) docente universitario superiore,
 - 6) docente universitario,
 - 7) lettore,
 - 8) istruttore.
2. Gli insegnanti universitari, indicati all'art. 1 punti 1-4 sono considerati come impiegati scientifico-didattici o come impiegati scientifici se la loro nomina o contratto di lavoro non prevede che facciano i corsi.
3. Gli insegnanti universitari, indicati all'art. 1 punti 5-7 sono considerati come impiegati didattici.

§ 39

1. Gli insegnanti universitari possono essere assunti in base alla nomina o contratto del lavoro, per il tempo determinato o indeterminato.
2. Ad eccezione dei casi dei quali al punto 3, gli insegnanti universitari assume il Rettore, sentito il Consiglio della Facoltà.
3. Alla carica del professore ordinario e straordinario assume il Rettore con il consenso del Consiglio della Facoltà.

§ 40

1. Assumendo alla carica dell'insegnante universitario si valuti l'esistente patrimonio scientifico e didattico del candidato.
2. In caso dei candidati che insegnano le materie riguardanti la fede e la moralità, è necessario che ricevino dal Gran Cancelliere la missione canonica dopo la deposizione della professione della fede. Altri candidati devono ricevere dal Gran Cancelliere un permesso per insegnamento. Del conferimento della missione o del permesso per insegnamento chiede il Rettore.

§ 41

Prima dell'assunzione del professore a tempo indeterminato, sia in caso della nomina che in caso dell'assunzione in base al contratto del lavoro, i candidati devono ricevere *nihil obstat* dalla Santa Sede.

§ 42

È possibile bandire il concorso per affidamento della carica dell'insegnante universitario. Di questo decide il Consiglio della Facoltà, precisando le norme e la procedura del concorso. Si può costituire una commissione di concorso per realizzare il concorso.

§ 43

Per cominciare a lavorare alla Facoltà i sacerdoti non appartenenti all'Archidiocesi di Wrocław e le persone religiose devono ricevere il permesso – rispettivamente del vescovo della diocesi della provenienza o del superiore religioso.

§ 44

1. Gli insegnanti universitari assunti come impiegati scientifico-didattici sono obbligati al lavoro scientifico, didattico e organizzativo, invece professori e dottori abilitati sono obbligati anche alla formazione del gruppo dei giovani insegnanti universitari.
2. Gli insegnanti universitari assunti come impiegati didattici sono obbligati a tenere i corsi ed eseguire i compiti organizzativi affidati dai superiori.
3. Anche il lavoro educativo è di competenza degli insegnanti universitari, in particolare in campo della formazione civica e morale degli studenti.

§ 45

La dimensione annuale dei corsi per gli insegnanti universitari stabilisce il Rettore secondo le norme della Legge di 27 giugno 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) con le seguenti modifiche.

§ 46

All'inizio dell'anno accademico insegnante universitario riceve dal Rettore il programma dei corsi. Dopo la chiusura dell'anno accademico insegnante universitario presenta al Rettore un rendiconto della realizzazione del programma. I rendiconti devono essere confermati dal superiore diretto – questo obbligo non riguarda i rendiconti presentati dai professori e dottori abilitati.

§ 47

1. Insegnante universitario impiegato alla Facoltà ha diritto al congedo ordinario e al congedo per motivi di salute – concessi secondo la Legge di 27 luglio 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) (art. 133 e art. 135 comma 5) con le seguenti modifiche.
2. Insegnante universitario ha diritto al congedo ordinario di 36 giorni lavorativi in un anno. L'iter della concessione del congedo ordinario precisa la delibera del Consiglio della Facoltà.
3. All'insegnante universitario può essere concesso un congedo straordinario, retribuito o non retribuito, per concludere la dissertazione per l'abilitazione, non superiore di un anno.
4. All'insegnante universitario, il quale prepara la tesi di dottorato, può essere concesso un congedo straordinario, retribuito o non retribuito, per concludere la dissertazione, non superiore di un anno.
5. All'insegnante universitario impiegato alla Facoltà può essere concesso un congedo scientifico retribuito, dopo la presentazione del programma della ricerca scientifica. Il periodo del congedo non può superare sei mesi.
6. Al professore ordinario può essere concesso, non più spesso di una volta a sette anni del lavoro alla Facoltà, un congedo scientifico che non supera un anno.
7. Il congedo del quale all'art. 3, 4 e 5 è concesso dal Rettore alla mozione dell'interessato, sentito il suo superiore diretto. La mozione per la concessione del congedo per la conclusione della tesi, al quale all'art. 3 e 4, deve precisare il grado di avanzamento della dissertazione. Il congedo del quale all'art. 6 è concesso dal Rettore sentito il Consiglio della Facoltà.

§ 48

1. Insegnante universitatio, assunto a tempo pieno alla Facoltà, non può avere un lavoro fisso da un altro datore di lavoro.
2. In casi giustificati il Gran Cancelliere, sentito il Rettore, può dare il premezzo per un aggiuntivo lavoro fisso fuori la Facoltà, se questo non coincide con il lavoro alla Facoltà.

§ 49

1. Tutti gli insegnanti universitari sono sottoposti alla valutazione periodica.
2. La valutazione periodica racchiude la valutazione del lavoro scientifico, didattico e organizzativo. La valutazione del lavoro scientifico non riguarda gli impiegati didattici.

§ 50

1. La valutazione periodica è effettuata dalla Commissione per la Valutazione del Lavoro degli Insegnanti Universitari, che è costituita ogni volta secondo il § 17 dello Statuto.
2. La composizione e il numero dei membri precisa il Consiglio della Facoltà. Il preside della Commissione dovrebbe essere un professore. La commissione potrebbe lavorare in gruppi.
3. I criteri della valutazione, il modo del funzionamento della Commissione e la scadenza della presentazione del ricorso dalla valutazione negativa precisa il Rettore e approva il Consiglio della Facoltà.

§ 51

Insegnante universitario può presentare il ricorso dalla valutazione negativa al Consiglio della Facoltà, e, se il ricorso è stato rifiutato, al Gran Cancelliere.

§ 52

1. Si effettua la valutazione almeno ogni quattro anni o alla mozione del titolare della cattedra dove è assunto l'interessato.
2. Ai periodi di quattro anni non si conta il congedo per motivi di salute.

§ 53

Insegnante universitario subisce le sanzioni disciplinari per l'insegnamento e la proclamazione della dottrina non conforme con l'insegnamento della Chiesa e per l'immoralità della vita.

§ 54

1. La Commissione Disciplinare per gli Insegnanti Universitari, relativamente alle questioni che tendono a chiarire l'ambito delle responsabilità (degli insegnanti), di cui nel § 53 dello Statuto, è costituita ogni volta secondo il § 17 dello Statuto.
2. Prima dell'avvio del procedimento disciplinare il Rettore ha un colloquio con l'insegnante universitario, per presentare le obiezioni.
3. Durante il procedimento disciplinare l'insegnante universitario ha diritto presentarsi con un avvocato. La funzione dell'avvocato può svolgere un altro insegnante assunto alla Facoltà.

§ 55

1. La commissione, dopo aver esaminato un caso, può dichiarare la pena di avvertimento, biasimo o privare l'insegnante del diritto dell'insegnamento alla Facoltà. La sentenza con motivazione, firmata da tutti i membri della Commissione, è consegnata all'insegnante imputato con l'avviso della ricezione.
2. Dalla sentenza della Commissione Disciplinare, l'insegnante universitario può presentare il ricorso, tramite il Rettore, al Gran Cancelliere e, se il ricorso è stato rifiutato, alla Santa Sede. In ambedue casi la scadenza per la presentazione del ricorso è di 14 giorni dalla ricezione della sentenza della Commissione o dell'informazione del risultato del ricorso.

§ 56

La sentenza della Commissione disciplinare o di Gran Cancelliere passata in giudicato, come anche la decisione della Santa Sede con la giustificazione del privamento della missione canonica o permesso per insegnamento, è la base per la risoluzione del contratto di lavoro (nomina o contratto di lavoro).

§ 57

1. All'insegnante universitario spetta la pensione secondo le disposizioni delle pensioni dal Fondo degli Assicurazioni Sociali.
2. Nonostante l'età pensionabile, stabilita secondo le disposizioni delle pensioni – insegnante universitario con il titolo del professore può essere assunto fino alla fine dell'anno accademico in quale compie 70 anni.

Capitolo VII

Pubblicazioni della Facoltà

§ 58

1. La Facoltà svolge l'attività editrice che racchiude la pubblicazione dei periodici, collane e libri.
2. Alla Facoltà funziona un Consiglio Editoriale, nominato dal Consiglio della Facoltà alla mozione del Rettore o da iniziativa del Consiglio della Facoltà. La composizione e le competenze del Consiglio Editoriale precisa la delibera della costituzione.

Capitolo VIII

Averi e finanze della Facoltà

§ 59

1. Gran Cancelliere provvede i mezzi finanziari per le attività della Facoltà.
2. Inoltre i mezzi finanziari della Facoltà provengono da:
 - 1) entrate proprie,
 - 2) tasse riscosse dagli studenti,
 - 3) offerte provenienti dai fedeli,
 - 4) sussidi provenienti dallo Stato,
 - 5) mezzi guadagnati tramite le attività delle fondazioni o delle associazioni, le quali agiscono a beneficio della Facoltà,
 - 6) donazioni, legati (lasciti) e successioni (eredità),
 - 7) sussidi e donazioni provenienti dai mezzi a disposizione delle autorità governative locali e delle loro associazioni.
3. L'accettazione della donazione, del legato (lascito) o della successione (eredità) nella forma dell'atto notarile richiede il permesso del Consiglio della Facoltà.

§ 60

1. La Facoltà usufruisce gli edifici (e le loro attrezzature parziali) consegnati in gratuità di comodato d'uso ed appartenenti all'Archidiocesi di Wrocław.
2. La Facoltà sostiene le spese ordinarie della manutenzione riferita agli edifici ed alle attrezzature usufruiti secondo la loro finalità. La Facoltà può svolgere i restauri e realizzare gli investimenti dai mezzi propri. Altre spese ed altri costi sono a carico del proprietario degli edifici (o delle loro attrezzature).

§ 61

Gli averi della Facoltà sono costituiti dai beni acquisiti (dalla Facoltà) con i mezzi provenienti come nel § 59, 2.

§ 62

1. La Facoltà è guidata ed amministrata dal Rettore, che aiutato dal Direttore Amministrativo e dall'Economo, gestisce l'attività finanziaria.
2. La Commissione Finanziaria fissa, istituita come nel § 17 del presente Statuto, costituisce l'organo consultivo del Rettore.

Capitolo IX

Amministrazione della Facoltà

§ 63

1. L'Amministrazione della Facoltà è composta da:
 - 1) Direttore Amministrativo,
 - 2) Economo,
 - 3) Ufficio del Rettore,
 - 4) Ufficio del Preside degli studi regolari,
 - 5) Ufficio del Preside degli studi non-regolari,
 - 6) altre funzioni autonomi e gruppi.
2. In caso di necessità la struttura amministrativa della Facoltà può essere cambiata. La mozione che riguarda il cambiamento della struttura amministrativa, con giudizio espresso dal Consiglio della Facoltà, è approvata dal Gran Cancelliere.

§ 64

1. Direttore Amministrativo della Facoltà è convocato dal Gran Cancelliere.
2. Direttore Amministrativo è sottoposto direttamente al Rettore.
3. Direttore Amministrativo realizza le disposizioni del Rettore legati all'amministrazione della Facoltà e maneggiamento dei mezzi finanziari. I particolari delle competenze del Direttore Amministrativo sono precisati dal Rettore, tenendo conto delle risoluzioni dell'art. 4.
4. I compiti del Direttore Amministrativo racchiudono l'organizzazione dei lavori tecnici e collegati con utilizzo degli edifici, che permettono a funzionamento normale della Facoltà, assicurazione del normale funzionamento degli impianti tecnici in edifici della Facoltà, sorveglianza del lavoro del Economo e presentazione al Consiglio della Facoltà del bilancio economico annuale.

§ 65

1. La carica dell'Economo può svolgere la persona con le qualifiche richieste per esercitare l'attività di contabilità e ragioneria secondo le norme della legge, in particolare secondo la legge vigente di ragioneria.
2. Economo è assunto dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo.
3. Le competenze dell'Economo racchiudono in particolare:
 - 1) esercitazione della contabilità della Facoltà,
 - 2) esercitazione della politica economica della Facoltà, la quale garantisce la conformità con le regole del regolamento dei conti,
 - 3) disposizione dei mezzi finanziari,
 - 4) in caso della preparazione dalla Facoltà del piano reale finanziario annuale, il controllo preliminare delle operazioni economiche e finanziarie, sotto l'aspetto della loro conformità con il piano vigente,
 - 5) controllo preliminare dell'integrità ed accuratezza dei documenti riguardanti le operazioni economiche e finanziarie.

6) preparazione del bilancio economico annuale.

§ 66

1. Ufficio del Rettore esercita l'attività affidata dal Rettore.
2. L'Ufficio è guidato dal Segretario Generale, il quale è responsabile davanti al Rettore del realizzazione corretta dei compiti affidati.

§ 67

1. Ufficio del Preside esercita l'attività amministrativa collegata con corso degli studi.
2. Le competenze dell'Ufficio del Preside racchiudono in particolare:
 - 1) gestione degli atti personali degli studenti e dottorandi,
 - 2) preparazione della parte formale delle mozioni per i sussidi per gli studenti e dottorandi,
 - 3) preparazione della parte formale delle sessioni degli esami,
 - 4) gestione della documentazione legata al conferimento dei gradi scientifici e del titolo del professore,
 - 5) preparazione delle cerimonie dell'inizio (immatricolazione) e della fine degli studi (conferimento dei diplomi).
3. Ufficio del Preside è sottoposto al Segretario Generale.

§ 68

Rettore assume altri impiegati dell'amministrazione, non elencati in Statuto.

Capitolo X

Titoli professionali, gradi scientifici e titoli scientifici

§ 69

1. La Facoltà conferisce il titolo professionale di "magister" e di "licenziato" sulla base degli studi compiuti, secondo le prescrizioni del Ministro della Pubblica Istruzione.
2. I requisiti necessari per acquisire il titolo di "magister" e di "licenziato" sono stabiliti dal Regolamento degli studi.

§ 70

Basandosi sull'accordo firmato tra il Governo della Repubblica di Polonia e Conferenza Episcopale Polacca il 1 luglio 1999 – la Facoltà è abilitata a conferire il grado scientifico del dottore, dottore abilitato e del titolo scientifico del professore, a condizione che mantiene le

procedure perviste nella legge di gradi scientifici e del titolo scientifico, come anche i requisiti previsti in legislazione ecclesiastica.

§ 71

1. L'organo abilitato al conferimento dei gradi scientifici e del titolo scientifico del professore è il Consiglio della Facoltà, il quale è obbligato di applicare le norme generali della legge che regolano il conferimento dei gradi scientifici e del titolo scientifico.
2. Il Rettore è obbligato di avvisare il Presidente della Repubblica Polacca del conferimento del titolo scientifico del professore.

Capitolo XI

Studi, studenti e dottorandi

§ 72

1. La Facoltà tiene il corso unico in "teologia" e i corsi per dottorato.
2. La Facoltà può tenere anche altri studi, se sulla base delle norme generali della legge sarà abilitata per tenerli.
3. Gli studi alla Facoltà si esercitano in sistema regolare e non-regolare.

§ 73

1. Corso regolare è fatto in sistema di sei anni per i candidati al sacerdozio e in sistema di cinque anni per le persone laiche.
2. Corso non-regolare è fatto in sistema di cinque anni per le persone laiche.

§ 74

1. La Facoltà tiene il corso per dottorato di quattro anni, per le persone con il titolo professionale di "magister laureato in teologia".
2. Corso per dottorato si esercita in sistema regolare e non-regolare. Il corso si conclude con conferimento del grado del dottore in teologia.
3. Le norme particolari del reclutamento e organizzazione del corso per dottorato precisa "Regolamento del corso per dottorato" approvato dal Consiglio della Facoltà.

§ 75

1. La prima tappa del corso per dottorato (in terminologia ecclesiastica *ad licentiam*) dura quattro semestri e si conclude con l'esame *ad licentia in teologia*.

2. Alle persone con concluso il corso *ad licentia* si conferisce il diploma *licentia in teologia*, con il valore esclusivamente canonico.

§ 76

1. La seconda tappa del corso per dottorato (in terminologia ecclesiastica *ad Lauream*) dura quattro semestri.
2. Per conseguire il grado scientifico del dottore è richiesta la preparazione della dissertazione, fatta con la guida del professore o dottore abilitato.
3. La dissertazione dovrebbe presentare una soluzione originale di un problema scientifico e dimostrare il possesso della scienza teoretica in merito e la capacità di fare la ricerca scientifica.

§ 77

1. La Facoltà può tenere i corsi *post laurea*. La tematica e le condizioni particolari di questi corsi stabilisce il Consiglio della Facoltà.
2. Alla Facoltà si può tenere anche i corsi di aggiornamento. Il Consiglio della Facoltà decide dell'apertura dei corsi precisando il loro campo e i destinatari.
3. Alle lezioni universitarie ed ai corsi tenuti nella Facoltà possono partecipare le persone che non sono studenti della Facoltà quando hanno ricevuto dal Rettore lo status di uditore libero o un permesso una volta sola. Le condizioni, la modalità e i principi per ricevere lo status dell'uditore libero sono fissate dal Rettore.

§ 78

Secondo l'accordo del quale al § 2 art. 3 dello Statuto, agli studenti e dottorandi della Facoltà appartengono i diritti degli studenti e dottorandi precisati da Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) e le seguenti modifiche.

§ 79

1. Organizzazione, corso degli studi, diritti e compiti degli studenti precisa "Regolamento degli studi" approvato dal Consiglio della Facoltà, secondo le norme di Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) con le seguenti modifiche.
2. Regolamento degli studi dovrebbe prendere in considerazione i diritti degli studenti precisati in Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) con le seguenti modifiche, e in particolare:
 - 1) condizioni e corso delle lezioni,
 - 2) scala dei voti,
 - 3) condizioni degli esami, iscrizioni e note,
 - 4) condizioni del percorso individuale degli studi,
 - 5) trasferimento dello studente da un'altra università,
 - 6) ottenimento dei punti in sistema ECTS,

- 7) ammissione all'esame per il diploma,
- 8) conclusione degli studi,
- 9) procedura della radiazione dall'elenco degli studenti.

§ 80

Le norme dell'organizzazione del corso per dottorato e diritti e compiti degli studenti del corso precisa "Regolamento del corso per dottorato" approvato dal Consiglio della Facoltà.

§ 81

1. Per studiare alla Facoltà sono ammesse le persone che hanno i requisiti precisati da Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge di Università) con le seguenti modifiche, e dal presente Statuto.
2. Sacerdoti e persone religiose possono studiare alla Facoltà con il permesso rispettivamente – del proprio vescovo e del proprio superiore religioso.
3. Le condizioni particolari per i candidati precisa il Consiglio della Facoltà.
4. Le condizioni particolari per i candidati i quali sono anche i candidati al sacerdozio prendono in considerazione i criteri precisati dalle autorità ecclesiastiche.
5. Le informazioni particolari riguardanti la procedura del reclutamento sono presentati ogni anno a "Informator", dopo la precisazione delle regole del reclutamento per il dato anno accademico dal Consiglio della Facoltà.

§ 82

1. Per effettuare la procedura del reclutamento agli studi il Rettore nomina la Commissione del Reclutamento, precisando la sua composizione, le norme del funzionamento e indicando il suo preside. Con il reclutamento concluso il preside della Commissione presenta al Rettore una relazione dalla procedura del reclutamento.
2. Le condizioni d'ammissione alla Facoltà sono: l'esito positivo dell'esame personale di qualifica e dell'esame in conoscenza della religione.
3. Dalla decisione della Commissione la quale non ammette il candidato agli studi si potrebbe presentare il ricorso al Rettore, entro 14 giorni dall'informazione del verdetto della Commissione.
4. La persona che a nome della Facoltà fa l'esame personale di qualifica del candidato realizza allo stesso tempo l'esigenza della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* di dare testimonianza *de vitae moribus*.

§ 83

La persona ammessa allo studio gode dei diritti di studente della Facoltà con l'immatricolazione, prestando il seguente giuramento:

Entrando in comunità accademica della Pontificia Facoltà Teologica di Wroclaw, giuro solennemente: fermamente e onestamente acquistare la dottrina e le capacità; formare intelletto e carattere per la vita creativa e responsabile; accuratamente cercare la verità, annunciarla e darla testimonianza; agire degnamente e onestamente, in conformità con il Vangelo, la tradizione della Chiesa, diritto e consuetudine accademica; curare il buon nome della Facoltà.

Dio mi aiutasse!

§ 84

La cura spirituale degli studenti è svolta da pastore delle anime accademico nominato dal Rettore, con l'approvazione da parte del Gran Cancelliere.

§ 85

1. Tutti i studenti della Facoltà compongono il consiglio studentesco. Gli organi del consiglio studentesco sono la rappresentanza esclusiva del complesso degli studenti della Facoltà.
2. Tutti i studenti del corso per dottorato compongono il consiglio del corso. Gli organi del consiglio del corso sono la rappresentanza esclusiva del complesso degli studenti del corso per dottorato della Facoltà.
3. Consiglio studentesco e consiglio del corso per dottorato esprimono l'interesse di tutti i studenti, per i propri organi li rappresentano e collaborano con le autorità della Facoltà.
4. Le regole del funzionamento del consiglio studentesco e consiglio del corso per dottorato sono precisati dai relativi Regolamenti. Regolamenti entrano in vigore dopo l'affermazione da parte del Consiglio della Facoltà della loro conformità con la legge in vigore riguardante le regole dei studi e con lo Statuto della Facoltà.
5. La Facoltà garantisce agli organi del consiglio studentesco e del consiglio del corso per dottorato il locale e i mezzi finanziari necessari per funzionamento. Rettore precisa il campo dei sussidi.

§ 86

1. Studenti hanno diritto di unirsi in associazioni e organizzazioni universitarie, le quali rispettano i valori cristiani.
2. Statuti (regolamenti) delle organizzazioni studentesche funzionanti alla Facoltà, le quali uniscono esclusivamente i studenti della Facoltà sono approvati dal Rettore.

§ 87

Studenti possono creare dei circoli scientifici funzionanti sotto la cura degli insegnanti universitari nominati dal Rettore.

§ 88

1. Per la violazione delle regole vigenti alla Facoltà e per il comportamento che offende la dignità dello studente o del dottorando, lo studente o il dottorando risponde davanti alla Commissione Disciplinare per gli Studenti.
2. Prima dell'avvio della procedura disciplinare, Rettore interroga studente informandolo delle accuse presentate.
3. Per le infrazioni di valore minore, Rettore può avvertire lo studente o il dottorando, senza la procedura disciplinare.

§ 89

1. La Commissione Disciplinare per gli Studenti è costituita ogni volta secondo il § 17 dello Statuto.
2. La Commissione Disciplinare per gli Studenti può avvertire lo studente, dare il biasimo, sospendere lo studente per il periodo non superiore di un anno o espellerlo dalla Facoltà.
3. Studente può ricorrere in appello al Rettore contro la sentenza della Commissione, entro 14 giorni dalla ricezione del verdetto.

Capitolo XII

Disposizioni transitorie e finali

§ 90

Le Commissioni fisse previste dallo Statuto presente si deve nominare entro tre mesi dalla entrata in vigore dello Statuto. Questa disposizione riguarda anche altri organi ausiliari collegiali, incluse Commissione per la Biblioteca e Commissione Editoriale.

§ 91

Consiglio della Facoltà funziona in composizione attuale fino alle elezioni effettuate secondo le norme precisate dallo Statuto presente.

§ 92

1. Regolamento degli studi, del quale al § 78 dello Statuto presente deve essere adattato alle norme di Prawo o szkolnictwie wyższym (Legge delle Università) con le seguenti modifiche.

2. La disposizione dell'art. 1 riguarda anche il Regolamento del corso per dottorato.

§ 93

1. Statuto della Facoltà è approvato dal Consiglio della Facoltà con la maggioranza assoluta dei voti, in presenza di almeno due terzi di membri del Consiglio con il diritto di voto.
2. Per le approvazioni delle modifiche dello Statuto sono in vigore le stesse norme e lo stesso procedimento previsto per la sua approvazione.
3. Interpretazione delle disposizioni dello Statuto spetta al Consiglio della Facoltà. In caso di eventuali problemi che riguardano l'interpretazione delle norme dello Statuto decide il Gran Cancelliere.

§ 94

Statuto presente è stato approvato dal Consiglio della Facoltà alla riunione e, dal giorno della sua approvazione da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica, è la legge vigente della Facoltà.

Allegato n° 1 allo Statuto

Modello del vessillo



Allegato n° 2 allo Statuto

Lista degli Istituti e delle Cattedre della Facoltà

I. ISTITUTO DELLA FILOSOFIA CRISTIANA

1. Cattedra dell'Antropologia e dell'Etica
2. Cattedra della Storia della Filosofia
3. Cattedra della Metafilosofia e dell'Epistemologia
4. Cattedra della Metafisica

II. ISTITUTO DELLA STORIA DELLA CHIESA

1. Cattedra della Storia della Chiesa in antichità e di Patrologia
2. Cattedra della Storia della Chiesa in Medioevo
3. Cattedra della Storia della Chiesa in Età moderna ed contemporanea
4. Cattedra della Storia della Chiesa in Slesia

III. ISTITUTO DELLE SCIENZE BIBLICHE

1. Cattedra dell'Esegesi dell'Antico Testamento
2. Cattedra dell'Esegesi del Nuovo Testamento
3. Cattedra della Teologia dell'Antico Testamento
4. Cattedra della Teologia del Nuovo Testamento
5. Cattedra dell'Ermeneutica Biblica e delle Scienze Ausiliari

IV. ISTITUTO DELLE SCIENZE SOCIALI

1. Cattedra della Pedagogia Generale
2. Cattedra della Pedagogia Sociale
3. Cattedra della Storia dell'Educazione
4. Cattedra della Dottrina Sociale della Chiesa e della Sociologia della Religione
5. Cattedra della Filosofia Sociale e Politica
6. Cattedra della Psicologia
7. Cattedra della Comunicazione Religiosa

V. ISTITUTO DELLA TEOLOGIA SISTEMATICA

1. Cattedra della Teologia Fondamentale e di Religiologia
2. I Cattedra della Teologia Dogmatica
3. II Cattedra della Teologia Dogmatica
4. Cattedra di Ecclesiologia e Sacramentologia
5. Cattedra dell'Ecumenismo e del Dialogo Interculturale
6. Cattedra della Teologia Morale

VI. ISTITUTO DELLA TEOLOGIA SPIRITUALE

1. Cattedra della Teologia Spirituale
2. Cattedra della Spiritualità Sacerdotale e della Vita Consacrata

3. Cattedra della Teologia del Matrimonio e della Famiglia

VII. ISTITUTO DELLA TEOLOGIA PASTORALE

1. Cattedra della Nuova Evangelizzazione (Teologia Pastorale Generale)

2. Cattedra della Teologia Pastorale Particolareggiata

3. Cattedra del Diritto Canonico e del Diritto Confessionale

4. Cattedra della Catechetica

5. Cattedra della Liturgia, Omiletica e Cultura Musicale della Chiesa